

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 12 Marzo 2012

LAV12068
SM

Oggetto: attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Accordo in Conferenza Stato Regioni.

La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un accordo **che entrerà in vigore trascorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, in cui vengono individuate le attrezzature di lavoro utilizzabili soltanto dagli operatori che hanno ottenuto una specifica abilitazione, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Di seguito riportiamo i contenuti fondamentali dell'accordo, fermo restando che coloro che sono interessati ad approfondirne ulteriormente i contenuti possono prelevarne il testo dagli appositi link posti alla fine di questa circolare, unitamente ad una memoria riassuntiva redatta dalla Confcommercio.

I soggetti formatori

L'accordo prevede dei requisiti specifici per erogare la formazione in materia, alla quale sono stati ammessi i soggetti istituzionali, gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali, pur con alcune limitazioni previste dal punto 1. Sono stati inoltre abilitati gli enti di formazione accreditati presso i sistemi regionali, con una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Le attrezzature

Le attrezzature di lavoro per il cui uso è prevista la formazione specifica dell'accordo in esame, sono le seguenti: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo.

Il percorso formativo e la durata dell'abilitazione.

Vengono definiti i **requisiti minimi dei corsi**, che sono caratterizzati dalla presenza di un responsabile, di un registro di presenza, di un numero massimo di allievi per corso non superiore alle 24 unità, di un rapporto istruttore/allievi nella pratica in aree idonee non superiore di 1 a 6. Le tipologie di modulo formativo individuate sono di tipo teorico, tecnico e pratico, con queste ultime due dalla lunghezza e dalla consistenza molto variabile in base all'attrezzatura oggetto della formazione. Alla fine di ogni modulo e alla conclusione dell'intero iter sono previste delle prove di valutazione, al termine delle quali sono rilasciati degli attestati di abilitazione; l'abilitazione dura 5 anni, trascorsi i quali occorre seguire un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.

Il percorso formativo verrà registrato nel **libretto formativo del cittadino** (art.2 comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276); al contempo, il soggetto formatore dovrà conservare per almeno 10 anni il **"Fascicolo del corso"** con i dati dei corsi, degli allievi e degli attestati.

Formazione pregressa

Per quanto riguarda la formazione pregressa, saranno **riconosciuti** attestati relativi a: corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da un aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè, entro 24 mesi, siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.

Cordiali saluti